

DETERMINAZIONE DSAI/8/2024/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI GARANZIE DI ORIGINE E DI FUEL MIX DISCLOSURE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 15 marzo 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 luglio 2009 (di seguito: DM 31 luglio 2009) e relativo Allegato 1;
- il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224 (di seguito: DM 14 luglio 2023) e relativo Allegato 1;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 recante le “*Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili*” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 104/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com recante “*Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane*” e s.m.i. (di seguito: Bolletta 2.0);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com recante il “*Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali*” e s.m.i. (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 496/2023/R/com recante “*Aggiornamento dei provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in attuazione del decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, in materia di garanzie di origine e verifica positiva delle modalità di acquisizione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., delle misure dell'energia elettrica, termica e/o frigorifera prodotta e immessa in rete ai fini dell'emissione delle garanzie di origine*” (di seguito: deliberazione 496/2023/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2022, 275/2022/E/eel e il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 275/2022/E/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante “*Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A (di seguito: deliberazione 202/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A (di seguito: deliberazione 266/2023/A).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 104/11 l'Autorità ha definito i requisiti che devono presentare i *contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili*, in un quadro di trasparenza, concorrenza e tutela del consumatore, che assicuri “*che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile*”;
- segnatamente, ai sensi dell'**art. 3** della predetta deliberazione “*Ogni contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto*”;
- la stessa disposizione stabilisce altresì che “*A tal fine, ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell'ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile, è tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine (di seguito: GO) pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, (...), dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite” (**art. 3, comma 1, della deliberazione 104/11**);*

- il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede a verificare che ogni società di vendita si sia approvvigionata delle GO necessarie (art. 3, comma 3, della deliberazione 104/11);
- nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, la società di vendita è tenuta a versare al GSE un corrispettivo pari al prodotto tra due volte il prezzo medio di negoziazione delle GO determinato dal Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (di seguito: GME) e una quantità di GO corrispondente all'energia elettrica venduta come rinnovabile per la quale la società di vendita non si è approvvigionata delle relative GO (art. 3, comma 4, della deliberazione 104/11);
- qualora una società di vendita non versi il suindicato corrispettivo al GSE, l'Autorità può applicare le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 (art. 3, comma 4 ultimo cpv, della deliberazione 104/11);
- inoltre, al fine di assicurare la «tracciabilità» e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale sulla composizione del mix energetico, il DM 31 luglio 2009 prevedeva l'obbligo per le imprese di vendita di comunicare ai clienti finali, unitamente alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica da esse venduta in ciascun anno (di seguito: mix energetico impresa), la composizione del mix energetico medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico (di seguito: mix energetico medio nazionale) determinata e pubblicata dal GSE (c.d. *Fuel Mix Disclosure*) (artt. 4 e 6, comma 5, e Allegato 1 lettera A) del citato DM);
- le predette informazioni sulla composizione del mix energetico di fonti di cui al DM 31 luglio 2009 dovevano essere riportate da ciascuna società di vendita:
 - a) nel materiale promozionale e informativo, oltre all'indicazione, in caso di offerte di energia rinnovabile, delle *“caratteristiche delle medesime offerte”* e della precisazione che *“il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall'Autorità in materia”* (**art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale**, nonché **art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11** *pro tempore* vigenti);
 - b) nella bolletta sintetica con una frequenza almeno quadrimestrale, oltre all'indicazione, in caso di contratti di vendita di energia rinnovabile, delle *“informazioni relative al mix energetico del contratto di vendita sottoscritto con il cliente finale”* (di seguito: mix energetico per contratto) (**art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0** e **art. 5, comma 3, lett. a) della deliberazione 104/11** *pro tempore* vigenti);
- con deliberazione 496/2023/R/com l'Autorità, in attuazione del DM 14 luglio 2023 che ha sostituito il DM 31 luglio 2009, ha provveduto all'aggiornamento delle predette disposizioni con efficacia dal 1° gennaio 2024;
- segnatamente, dal 1° gennaio 2024 ciascuna società di vendita deve riportare le informazioni sulla composizione del mix energetico (medio nazionale, impresa e per contratto), nonché sull'impatto ambientale della produzione secondo quanto previsto dal DM 14 luglio 2023 e relativo Allegato 1 *“Schema per le comunicazioni relative al mix energetico”*:

- nel materiale promozionale (art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale) e nel materiale informativo precontrattuale ovvero nella Scheda sintetica di cui all'Allegato 1 al Codice di condotta commerciale (art. 9, comma 1 lett. j. e comma 2 del Codice di condotta commerciale); inoltre, in caso di offerte di energia rinnovabile persiste l'obbligo di indicare nel predetto materiale anche le “*caratteristiche delle medesime offerte*” e la precisazione che “*il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall'Autorità in materia*” (art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11);
- nella bolletta sintetica, con una frequenza almeno quadrimestrale (art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 e art. 5, comma 3, della deliberazione 104/11).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 275/2022/E/eel l'Autorità ha avviato un'attività di verifica, svolta in avvalimento del GSE, nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali, in merito al rispetto nel triennio 2019-2021 delle disposizioni relative alla *Fuel Mix Disclosure*, delle condizioni definite dalla deliberazione 104/11 in materia di contratti di vendita di energia rinnovabile, nonché delle disposizioni relative alla materia riportate nella Bolletta 2.0;
- con note 15 e 19 settembre 2023 (acquisite con prot. Autorità 59133 e 59928) il GSE ha inviato all'Autorità la Relazione finale delle attività compiute ai sensi della predetta deliberazione e la relativa documentazione istruttoria;
- da tale documentazione è emerso il mancato rispetto da parte di alcuni operatori, tra cui **AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO** (di seguito: **BRUNICO** o società), di alcune disposizioni dettate dall'Autorità; segnatamente, **BRUNICO**:
 - a) ha dichiarato di avere venduto energia elettrica rinnovabile ai clienti finali per una quantità pari a 30.091,9 MWh nell'anno 2019, a 38.238,7 MWh nell'anno 2020 e a 43.735,1 MWh nell'anno 2021 (senza averne dato comunicazione al GSE) e di non avere provveduto all'approvvigionamento e annullamento delle relative GO con riferimento ai predetti anni, in violazione dell'art. 3, comma 1, della deliberazione 104/11;
 - b) non ha indicato nel proprio materiale promozionale e informativo le informazioni corrette relative alla composizione del mix energetico impresa e di quello medio nazionale, in violazione dell'art. 5 comma 1, della deliberazione 104/11, dell'art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale *pro tempore* vigenti; inoltre, in caso di offerte di energia rinnovabile, non ha indicato nel predetto materiale promozionale e informativo le specifiche caratteristiche delle medesime offerte e non ha precisato che “*il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall'Autorità in materia*” in violazione dell'art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11; nella documentazione acquisita, infatti, tali informazioni non sono presenti;

- c) non ha riportato in bolletta, con cadenza almeno quadrimestrale, le informazioni corrette relative alla composizione del mix energetico impresa e di quello medio nazionale, in violazione dell'art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 *pro tempore* vigente, nonché, in caso di contratto di vendita di energia rinnovabile, anche le informazioni relative al mix energetico per contratto, in violazione dell'art. 5, comma 3, lettera a) della deliberazione 104/11; nella documentazione acquisita, infatti, tali informazioni *non* sono presenti.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti di AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO, di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95;
- sia opportuno invitare la società, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni del presente procedimento tenendo conto dell'aggiornamento delle disposizioni regolatorie in esame, in attuazione del DM 14 luglio 2023 e relativo Allegato 1 "*Schema per le comunicazioni relative al mix energetico*", e segnatamente: (i) a comunicare al GSE i quantitativi di energia rinnovabile venduta e a provvedere all'approvvigionamento ed annullamento delle GO per un pari quantitativo; (ii) a riportare le informazioni sulla composizione del mix energetico, nonché sull'impatto ambientale della produzione secondo quanto previsto dal DM 14 luglio 2023 nel materiale promozionale (art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale) e nel materiale informativo precontrattuale ovvero nella Scheda sintetica di cui all'Allegato 1 al Codice di condotta commerciale (art. 9, comma 1 lett. j. e comma 2 del Codice di condotta commerciale); inoltre, in caso di offerte di energia rinnovabile, a indicare nel predetto materiale anche le "*caratteristiche delle medesime offerte*" e la precisazione che "*il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall'Autorità in materia*" (art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11); (iii) a indicare in bolletta, con cadenza almeno quadrimestrale, le informazioni sul mix energetico, nonché le informazioni sull'impatto ambientale, secondo quanto previsto dal citato DM 14 luglio 2023, uniformandosi allo schema ivi riportato nell'Allegato 1 (art. 8 comma 6 e Allegato 1 del DM citato e art. 5 comma 3 della deliberazione 104/11).

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni di disposizioni in materia di Garanzie di Origine e di *Fuel Mix Disclosure*, e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;

2. di invitare AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni del presente procedimento, tenendo conto dell'aggiornamento delle disposizioni regolatorie in esame in attuazione del DM 14 luglio 2023 e relativo Allegato 1 “*Schema per le comunicazioni relative al mix energetico*”, e segnatamente: **(i)** a comunicare al GSE i quantitativi di energia rinnovabile venduta e a provvedere all'approvvigionamento ed annullamento delle GO per un pari quantitativo; **(ii)** a riportare le informazioni sulla composizione del mix energetico, nonché sull'impatto ambientale della produzione secondo quanto previsto dal DM 14 luglio 2023 nel materiale promozionale (art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale) e nel materiale informativo precontrattuale ovvero nella Scheda sintetica di cui all'Allegato 1 al Codice di condotta commerciale (art. 9, comma 1 lett. j. e comma 2 del Codice di condotta commerciale); inoltre, in caso di offerte di energia rinnovabile, a indicare nel predetto materiale anche le “caratteristiche delle medesime offerte” e la precisazione che “il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall'Autorità in materia” (art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11); **(iii)** a indicare in bolletta, con cadenza almeno quadrimestrale, le informazioni sul mix energetico, nonché le informazioni sull'impatto ambientale, secondo quanto previsto dal citato DM 14 luglio 2023, uniformandosi allo schema ivi riportato nell'Allegato 1 (art. 8 comma 6 e Allegato 1 del DM citato e art. 5 comma 3 della deliberazione 104/11); rappresentando che tali adempimenti, purché debitamente documentati, costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* delle eventuali sanzioni ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com;
3. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A, quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
8. di comunicare il presente provvedimento a AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO (P. IVA 00734480213) mediante PEC all'indirizzo pubbliservizi@pec.stadtwerke.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 15 marzo 2024

Il Direttore
avv. Michele Passaro